

Recensione a G. Matucci (a cura di), *Cultura. Nuovi significati nella società globale*, Roma, Carocci, 2025

Giovanni Cavaggion*

Il termine “cultura” è, come noto, un termine polisemico, che può assumere una gamma quasi indeterminata di significati¹, riconducibili, pare, in massima sintesi, a tre accezioni principali: la cultura come “*cultura animi*”, e dunque l’insieme delle attività “elevate” dell’essere umano, volte a “coltivare” la sua personalità, la cultura come “patrimonio culturale”, e dunque le “testimonianze di civiltà” (materiali e immateriali) prodotte dall’essere umano, e la cultura come “identità culturale”, e dunque l’insieme dei tratti culturali che contraddistinguono un individuo, determinando la sua appartenenza a un gruppo di persone che si riconoscono nella medesima identità.

Al netto di questa semplificazione, confrontarsi con il concetto di “cultura” e con la sua rilevanza costituzionale è, per il giuspubblicista, impresa certamente ardua, se appena si considera che le scienze giuridiche sono state le ultime, nell’ambito delle scienze sociali, a interessarsi di questa complessa questione. Invero, quando il costituzionalismo ha infine “scoperto” la “cultura”, si contavano già più di centocinquanta diverse definizioni del termine elaborate in altri campi del sapere². È del resto, definire il perimetro del concetto di cultura è, di per sé, l’oggetto di ricerca di intere altre branche della scienza, tra cui, segnatamente, l’antropologia culturale.

Ne consegue da un lato che il costituzionalista, dovendo trattare questioni legate alla “cultura”, avverte un comprensibile senso di smarrimento, e dall’altro che non sono molti gli

¹ Si veda J. LUTHER, *Le frontiere dei diritti culturali in Europa*, in G. Zagrebelsky (a cura di), *Diritti e Costituzione nell’Unione europea*, Roma-Bari, Laterza, 2003

² Si veda P. HÄBERLE, *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, Roma, Carocci, 2001.

studi giuspubblicistici che abbiano scelto di confrontarsi con la materia in una prospettiva “sinottica” (e cioè che abbracci tutte e tre le dimensioni principali del concetto)³.

Per questi motivi, il volume “Cultura. Nuovi significati nella società globale”, curato da Giuditta Matucci nell’ambito della collana “Diritti e inclusione”, per i tipi di Carocci, con saggi di Giuditta Matucci, Monica Ferrari, Marco Aime, Quirino Camerlengo e Cinzia Piciocchi, rappresenta un prezioso contributo per il dibattito dottrinale.

Il volume si confronta, infatti, con i problemi costituzionali della “cultura” muovendo dalla consapevolezza della “magmaticità” del concetto, e dunque della sua indeterminatezza definitoria, adottando un approccio interdisciplinare (costituzionalistico, pedagogico e antropologico) che appare, oggi più che mai, indispensabile per una comprensione effettiva dei problemi complessi che al tema sono sottesi. Nell’ambito di questa indeterminatezza definitoria, il volume, pur senza trascurare alcuna delle tre principali accezioni del termine “cultura”, si concentra in particolare sul tentativo di individuare quali nuovi significati, nella particolare congiuntura politica, economica e sociale del nostro tempo, assumano la maggiore rilevanza per le scienze giuspubblicistiche in particolare, e sociali in generale.

E del resto, il volume giunge in una fase storica in cui lo “scontro tra culture” (o secondo alcuni, la “*clash of civilizations*”⁴) ha raggiunto, forse, il suo apice, e in cui il ripudio del multiculturalismo⁵, delle politiche del riconoscimento⁶, e della tutela dei diritti delle minoranze culturali, che avevano caratterizzato la fine del secolo scorso (e l’inizio del secolo corrente) è divenuto fenomeno sempre più diffuso negli ordinamenti occidentali⁷, che guardano invece sempre più con favore a forme di difesa (*rectius*, di imposizione) delle identità culturali nazionali (la “*cultural defence on Nations*”)⁸.

³ Si vedano però gli studi di: M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, Cedam, 1991; G. FAMIGLIETTI, *Diritti culturali e diritto della cultura*, Torino, Giappichelli, 2010.

⁴ Così S.P. HUNTINGTON, *The clash of civilizations?*, in *Foreign affairs*, vol. 7, n. 3, 1993.

⁵ Si veda W. KYMLICKA, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights*, Oxford, Clarendon Press, 1995.

⁶ Si veda C. TAYLOR, *Multiculturalism and the politics of recognition*, Princeton, Princeton University Press, 1992.

⁷ Si veda C. JOPPKE, *Is multiculturalism dead?*, Cambridge, Polity, 2017.

⁸ Si veda L. ORGAD, *The cultural defense of Nations. A liberal theory of majority rights*, Oxford, Oxford University Press, 2015.

In questo contesto, è la concezione “identitaria” della “cultura”, e dunque la cultura come *Volkgeist*⁹, come *Lebensform*¹⁰, o *Way of life*¹¹ di un popolo e/o di un gruppo che viene, necessariamente, in rilievo.

Le ragioni dell’assoluta centralità di questa accezione del concetto di cultura sono chiaramente indicate da Giuditta Matucci nell’introduzione del volume: la globalizzazione ha “diluìto” i confini tra gli Stati, portando a fenomeni come le grandi migrazioni, l’avvento della società multiculturale, l’interconnessione crescente tra i popoli e gli ordinamenti, l’integrazione sovranazionale e internazionale, che finiscono per “erodere” le identità culturali nazionali sul versante esterno e interno. Si crea, così, una frattura tra coloro che vorrebbero “aggrapparsi” alla cultura “tradizionale” (l’identità e il patrimonio culturale materiale e immateriale della società), e coloro che invece predicano l’apertura a nuove declinazioni, maggiormente inclusive e capaci di adattarsi alla mutata realtà sociale, caratterizzata da un incremento senza precedenti del pluralismo (definita da alcuni come “superdiversità”).

È proprio su quest’ultima prospettiva, e cioè sulle “nuove declinazioni” del concetto di “cultura” nella società contemporanea, multiculturale e globalizzata, che si concentra il saggio di Monica Ferrari (“Presentazione. Un termine e i suoi prefissi”), che pone l’interrogativo relativo alla capacità del concetto di “cultura” di adattarsi alle trasformazioni del nostro tempo, se del caso “aggettivandosi” o munendosi di prefissi “multi”-culturali o “inter”-culturali. Particolarmente interessante appare, in questa prospettiva, il dialogo in cui l’Autrice pone la “cultura animi” e l’“identità culturale”, individuando nelle attività elevate dell’essere umano (la pedagogia, la “coltivazione” dell’individuo e della sua personalità nella scuola) una possibile “cura” per le tensioni identitarie che caratterizzano le società “superdiverse” del nostro tempo. Emerge quindi già dalle prime riflessioni svolte nel volume la tensione tra la realtà politico-sociale delle società occidentali contemporanee e l’apertura al pluralismo e alla tolleranza prescritta dalle Costituzioni democratiche, che rappresenta, in effetti, il filo rosso principale dello studio interdisciplinare svolto dagli Autori e dalle Autrici.

⁹ Si veda J.G. HERDER, *Auch eine Philosophie der Geschichte*, (1774), trad. it., *Ancora una filosofia della storia per l’educazione dell’umanità*, a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi, 1951.

¹⁰ Si veda J. HABERMAS, *Autonomy and solidarity*, New York, Verso, 1992.

¹¹ Cfr. EU Commission, *The Political Guidelines of the Commission 2019-2024*, 2019.



Il saggio di Marco Aime (“Cultura”) fornisce, in questa prospettiva, le coordinate antropologiche per tentare di fare ordine nel complesso quadro di riferimento, ripercorrendo le tappe del percorso che hanno portato il termine di “cultura” ad assumere il significato di “identità culturale”. Particolarmente rilevante è l’accento che viene posto sul fatto che tale evoluzione abbia, in sostanza, privato la “cultura” della sua originaria accezione universale (la “cultura” è qualcosa che ogni essere umano può conseguire “coltivando” la propria anima e la propria personalità), e caricandolo, a partire dal XIX secolo, di un “particolarismo nazionale”. E del resto, l’ideazione del concetto di *Volkgeist* o di *Esprit général*, è stata, in quella fase storica, propedeutica rispetto alle operazioni di “*Nation-building*” che hanno portato al consolidamento degli Stati-nazione europei, fondati sull’idea della corrispondenza tra uno Stato, un territorio, e un popolo provvisto di una identità culturale condivisa, atta a dividere gli “amici” e i “nemici”, “noi” e gli “altri”. Trattasi dell’impostazione che, come evidenzia l’Autore, è poi degenerata nell’affermazione dei regimi autoritari e totalitari, fondati precisamente sulla nozione dell’omogeneità del popolo e sull’eradicazione dei “nemici” interni ed esterni.

Eppure, rileva Aime, in parallelo (per certi versi sorprendentemente), rispetto a tali torsioni identitarie, l’antropologia culturale si stava liberando dalla lettura “positivista” della cultura¹², per cui tutti i popoli e tutte le civiltà avrebbero attraversato diverse e identiche fasi di sviluppo, e sarebbe stato possibile quindi operare una “gerarchizzazione” delle culture del mondo sulla base del loro stato di avanzamento. Nasceva infatti, a cavallo del XIX e del XX secolo, il “relativismo culturale”, che porta a declinare la cultura al plurale (“culture”), e che è propedeutico rispetto al riconoscimento di un’eguale dignità alle diverse identità culturali. Trattasi, del resto, dell’impostazione che, nel costituzionalismo e nelle scienze giuridiche, è stata poi posta, nella seconda metà del XX secolo, alla base delle teorie del multiculturalismo e delle politiche del riconoscimento, e, in Italia, della lettura in combinato disposto degli articoli 2, 3, e 9 Cost., e dunque dell’apertura dell’ordinamento costituzionale al pluralismo culturale.

Aime evidenzia, però, che il relativismo culturale non significa necessariamente la fine dello “scontro tra culture”, nella misura in cui i gruppi culturali non vivono isolati, come “monadi”, ma interagiscono gli uni con gli altri, creando contatti (e, in alcuni casi,

¹² Si veda A. COMTE, *Course de philosophie positive*, (1830-1842), trad. it., *Corso di filosofia positiva*, a cura di F. Ferrarotti, Torino, Utet, 1979.

inevitabilmente) contrasti “culturalmente motivati”¹³. Ciò a maggior ragione nell’era della globalizzazione, ove le interconnessioni e interazioni umane si moltiplicano grazie alle migrazioni e all’avanzamento tecnologico.

Si genera così, in alcuni, la preoccupazione che le trasformazioni culturali della fase storica attuale possano, nel lungo periodo, portare alla diluizione, all’ibridazione, se non addirittura all’estinzione delle “identità culturali originarie”. E tuttavia, trattasi di preoccupazioni che, se calate in una prospettiva diacronica, finiscono per riguardare la natura stessa della “cultura”. Se infatti la cultura è un processo dinamico, creata e vivificata dalle interazioni tra esseri umani, essa è, per definizione, soggetta a trasformazioni, ed è eternamente in divenire¹⁴. La trasformazione è, quindi, come rileva Aime, coesistente al concetto stesso di cultura, e una cultura senza evoluzione non è, allora, affatto cultura, ma solo la “cristallizzazione” di un’identità destinata a essere superata dalla realtà dei mutamenti sociali. Trattasi di mutamenti che possono ben riguardare, peraltro, finanche valori un tempo ritenuti irrinunciabili da una determinata società: si pensi, in Italia, alla trasformazione del modello di famiglia e all’eguaglianza di genere, alle questioni del fine vita, all’ambientalismo, alla laicità, e così via.

Le problematiche dell’interazione tra le diverse identità culturali vengono calate nel quadro costituzionale dal saggio di Quirino Camerlengo (“Costituzione e dialogo interculturale: premesse per una riflessione”). L’Autore muove dalla considerazione per cui la “cultura”, nel senso di “identità culturale”, e cioè di identità che lega gli appartenenti a un determinato gruppo o comunità, influenza profondamente tutte le attività umane, e le modalità in cui ciascun individuo finisce per sviluppare, in concreto la propria personalità. Si instaura, in questa prospettiva, un legame indissolubile tra cultura e diritto, nella misura in cui il diritto è un prodotto culturale (è il prodotto della “forma di vita” della società che sceglie di darsi delle regole comuni, e la traduzione in norme dei valori condivisi dalla maggioranza dei consociati), che svolge però, nel costituzionalismo, la precipua funzione di “tenere insieme” gli individui, che attraverso il diritto divengono “consociati”.

La necessità di vivere insieme impone, però, come evidenzia l’Autore, la disponibilità a negoziare le regole che stanno alla base della convivenza, e il diritto diviene, così, strumento

¹³ Si veda A.D. RENTELN, *The cultural defense*, Oxford, Oxford University Press, 2004.

¹⁴ Si veda P. BILANCIA, *Diritto alla cultura*, in P. Bilancia (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo*, Napoli, ESI, 2015.

di mediazione culturale, nella misura in cui i diversi gruppi rappresentati nella società tenderanno di tradurre in regole la propria specifica identità, con la conseguenza che essi dovranno, inevitabilmente, trovare un “terreno comune” di sintesi e compromesso.

Camerlengo declina così sul piano del diritto costituzionale le problematiche evidenziate dalle altre discipline. In primo luogo, nonostante la Costituzione repubblicana abbracci tutte e tre le accezioni principali del concetto di cultura (istruzione e “coltivazione della personalità” agli articoli 2, 3, 4, 9, 33 e 34 Cost., patrimonio culturale materiale e immateriale agli articoli 9 e 117 Cost., identità culturale agli articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9, 19, 21 Cost.), occorre constatare che la questione di maggiore momento nella congiuntura attuale è indubbiamente quella dell’identità culturale e dello “scontro tra culture”. In secondo luogo, il diritto costituzionale recepisce la natura dinamica del concetto di “cultura”, e la Costituzione deve adattarsi (per via interpretativa e/o legislativa) al mutamento dell’identità culturale dei consociati, come nei casi, che l’Autore richiama, della giurisprudenza costituzionale sui modelli di famiglia e sui ruoli di genere. E, del resto, se la Costituzione è uno strumento di autorappresentazione culturale, lo specchio della sua identità culturale e delle sue speranze¹⁵, l’interpretazione evolutiva è, allora, lo strumento attraverso il quale si impedisce che tale specchio restituisca un’immagine distorta e non più attuale della “forma di vita” che ha animato la Costituzione¹⁶.

Camerlengo utilizza, poi, per evidenziare la magnitudine delle problematiche costituzionali intersecate dall’incontro tra diverse identità culturali, il caso della “*cultural defence*” in materia penale¹⁷, e cioè la difesa per cui, dal momento che la cultura informa profondamente l’agire dell’essere umano, il giudice non potrebbe esimersi dal considerarla nel valutare l’antigiuridicità di una determinata condotta, con la conseguenza che la condotta *contra legem* di un appartenente a una minoranza culturale dovrebbe essere valutata secondo i canoni della sua identità particolare, e non necessariamente secondo le regole della società “ospitante”. L’argomento, se portato alle sue estreme conseguenze, genera risultati che appaiono intollerabili per il costituzionalismo occidentale, nella misura in cui porterebbe all’irrelevanza penale (o al trattamento sanzionatorio più mite) in casi che

¹⁵ Così P. HÄBERLE, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*, (1998), trad. it., *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, a cura di J. Luther, Roma, Carocci, 2001, 19.

¹⁶ Sia consentito il rinvio a G. CAVAGGION, *Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione*, Torino, Giappichelli, 2018, 425 ss.

¹⁷ Si veda F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, Giuffrè, 2010.

involgono la lesione del nucleo essenziale dei diritti della persona, come per i reati d'onore o le mutilazioni genitali femminili.

E tuttavia, come sottolinea l'Autore, la via costituzionalmente compatibile alla composizione dello scontro tra culture non può neppure essere quella dell'assimilazionismo cieco, con la conseguenza che va individuato un bilanciamento ragionevole tra la protezione del "patrimonio genetico"¹⁸ dell'ordinamento costituzionale nazionale e l'aspirazione delle minoranze a veder riconosciuta l'eguale dignità della propria cultura. La "stella polare" deve essere individuata, allora, argomenta Camerlengo, nel combinato disposto degli articoli 2 e 3 Cost., e cioè nella tutela della centralità della persona, calata nella sua ineludibile dimensione relazionale, e dunque nel superamento, forse, dei modelli del multiculturalismo e dell'interculturalismo, e nell'adesione a un "postculturalismo" capace di generare reale inclusione sociale e culturale.

Il saggio di Cinzia Piciocchi ("È la sua cultura...": alcune considerazioni giuridiche su un termine polisemantico"), infine, muove a sua volta dalla presa d'atto della natura polisemica del concetto di "cultura", evidenziando come tale indeterminatezza definitoria caratterizzi altresì, a ben vedere, la particolare declinazione della "cultura" come "identità culturale", nella misura in cui è estremamente difficile, per il giurista, determinare quale sia, effettivamente, l'"identità culturale" di un gruppo o di un individuo¹⁹. I casi di "cultural defence" rinvenibili nel panorama comparato evidenziano tale incertezza definitoria, e l'utilizzo della "cultura" nelle Corti sconta, pertanto, un'ineludibile approssimazione²⁰.

A prescindere dal problema definitorio, tuttavia, evidenzia l'Autrice, l'accomodamento delle esigenze culturali minoritarie è un problema oggettivo delle società occidentali, caratterizzato da una portata pervasiva, che trascende i limiti del solo diritto penale, e investe tutti i rami dell'ordinamento, costringendo l'autorità giudiziaria e il legislatore a farsi carico della composizione ragionevole dello "scontro tra culture".

Nel mondo globalizzato e nella società multiculturale, si genera spesso una "dissonanza cognitiva" tra la particolare cultura dell'individuo appartenente a una minoranza e il contesto

¹⁸ Così P. BILANCIA, *The dynamics of the EU integration and the impact on the national constitutional law*, Milano, Giuffrè, 2012, 164

¹⁹ Si veda A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, Torino, Einaudi, 1993.

²⁰ Si veda I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, Franco Angeli, 2012.

sociale, culturale, e giuridico in cui egli si trova a vivere e a svolgere la propria personalità, con la conseguenza che l'appartenente alla minoranza si trova sottoposto a quello che è stato definito il “doppio imperativo culturale”²¹: da un lato le prescrizioni della sua identità originaria, dall'altro quelle della società “ospitante”. Questa dissonanza cognitiva, rileva l'Autrice, raggiunge peraltro la sua massima intensità nell'ambito delle questioni religiose: la religione è, infatti, una delle manifestazioni “qualificate” della cultura, e svolge un ruolo particolarmente rilevante, nella tradizione costituzionale occidentale, quale strumento per il pieno sviluppo della personalità umana. E in effetti, moltissimi dei casi di “scontri culturali” che caratterizzano la società multiculturale afferiscono, a ben vedere, alla sfera religiosa, come nel caso delle prescrizioni alimentari, dell'utilizzo di determinati simboli, dei limiti della disponibilità del corpo.

Piciocchi descrive, in questa prospettiva, una “forza attrattiva” della religione, capace di imprimere una determinata identità culturale sulle modalità di esercizio degli altri diritti costituzionali, come ad esempio la libertà di espressione, la libertà di autodeterminazione, il diritto alla salute, o la disponibilità del corpo. Per converso, le società “ospitanti” sono spesso tentate di operare una “neutralizzazione” o una “laicizzazione” delle proprie credenze ai fini di “contrabbandarle” nello spazio pubblico, come avviene nel caso del crocifisso, ridotto, in molti ordinamenti, a simbolo “laico” dei valori costituzionali ai fini di giustificarne l'esposizione in varie tipologie di pubblici uffici²². Stante il quadro di riferimento sfuggente, determinato dalla “liquidità” del concetto di “cultura” da un lato, e dalla difficoltà di attribuire un preciso perimetro alle “identità culturali” individuali e di gruppo dall'altro, l'Autrice propone un approccio duttile e “caso per caso”, unico in grado di comporre le linee di frattura, spesso imprevedibili, delle società multiculturali, così prevenendo la radicalizzazione dello “scontro tra culture” e la conseguente polverizzazione della coesione sociale (e culturale).

In definitiva, il volume curato da Giuditta Matucci rappresenta un prezioso contributo agli studi interdisciplinari sulla cultura e le identità culturali, che consente di “aggiornare” l'inquadramento costituzionale di tali concetti, storicamente (e per natura) sfuggenti, nel quadro interdisciplinare e comparato, e alla luce delle grandi trasformazioni del nostro tempo.

²¹ Si veda P. PAROLARI, *La tutela dei diritti fondamentali nelle società multiculturali*, in T. Mazzaresse, P. Parolari (a cura di), *Diritti fondamentali. Le nuove sfide*, Torino, Giappichelli, 2010, 112 ss.

²² Si vedano inoltre i contributi raccolti in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, Giappichelli, 2004.

E, del resto, il volume giunge, non a caso, in un momento storico in cui viene rimesso radicalmente in discussione, con forza, il bilanciamento, che si pensava ormai consolidato, tra imposizione dei valori maggioritari e tutela delle identità culturali minoritarie, con l'affermarsi di nuove istanze identitarie che paiono sempre più volte a restaurare ordinamenti contraddistinti da una "cultura ufficiale" o "dominante" (se non addirittura di una "cultura di Stato") e dall'implementazione di politiche identitarie dall'evidente contenuto contro-minoritario. Si pensi, ad esempio, alle politiche intraprese dal Presidente Trump all'avvio del suo secondo mandato, volte, tra le altre cose, ad affermare l'identità cristiana della nazione, ovvero la prevalenza dei modelli di genere tradizionali, o la centralità della lingua ufficiale. Si pensi, in Ungheria, alla costituzionalizzazione della protezione dell'identità nazionale, della famiglia tradizionale e dei valori cristiani della società. Si pensi, ancora, alla crescente pervasività dei requisiti di integrazione posti in capo ai migranti, in molti ordinamenti, per l'ottenimento della cittadinanza, se non addirittura per l'ingresso sul territorio.

È proprio in un contesto siffatto, allora, che occorre continuare a ragionare del concetto di "cultura" e della sua ineludibile connessione con il costituzionalismo democratico contemporaneo, nella consapevolezza che la sua natura polisemica si presta tanto a letture relativiste, quanto a letture nazionaliste e identitarie, e che solo attraverso il dialogo e l'apertura al pluralismo è possibile, forse, trovare una composizione delle profonde fratture che contraddistinguono, oggi, le nostre società.

* Professore associato di Diritto costituzionale e pubblico, *Università degli Studi di Milano*.